



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. piano del consumatore n. 8/2021 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 3.9.2021 dai coniugi [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Fausto Di Bella e coadiuvati dall'Avv. Barbara Altalena in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), il quali hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 7 bis, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che, all'esito delle integrazioni al piano dell'1.10.2021, che hanno consentito di riscontrare l'assenza di creditori ipotecari e comprendere il valore del patrimonio immobiliare dei ricorrenti, il giudice designato ha fissato l'udienza del 3.11.2021 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, inoltre, che la trattazione è stata rinviata all'udienza odierna per garantire il diritto al contraddittorio di tutti i creditori, inclusa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

rilevato, altresì, che alle predette udienze i ricorrenti si sono riportati al ricorso insistendo per il suo accoglimento;

rilevato, ancora, che il creditore [REDACTED] s.r.l. società unipersonale si è opposto all'omologa del piano del consumatore, rappresentando:

(i) che a fronte della stipula del mutuo il ricorrente Sig. [REDACTED] ha ceduto crediti futuri all'istituto mutuante costituiti dal trattamento di fine servizio, dei quali non può più disporre;

(ii) la carenza del requisito della meritevolezza in capo ai ricorrenti, i quali verrebbero trattati in maniera privilegiata rispetto ai debitori che onorano compiutamente le proprie obbligazioni;

(iii) la mancanza di convenienza del piano per i singoli creditori, i quali potrebbero essere pagati integralmente mediante liquidazione dell'appartamento dei ricorrenti ed il pignoramento di una quota dello stipendio;



rilevato che pure la [REDACTED] s.c.p.a. si è opposta alla omologa del piano del consumatore, rappresentando:

(iv) che il valore degli immobili dei ricorrenti non è pari ad euro 25.000,00 come da perizia da questi prodotta, essendo stato invece stimato dalla banca al momento della erogazione del mutuo nel 2005, ormai estinto, in euro 57.658,40;

(v) che non sussistono i requisiti, non essendo peraltro stati provati dai ricorrenti, della meritevolezza e dell'incolpevole indebitamento non essendo a tal fine sufficiente il richiamo all'incremento dei costi che il [REDACTED] dovrebbe sopportare per i suoi spostamenti lavorativi a Roma e di quelli che sarebbero derivati alla famiglia dalla nascita del nipote dei ricorrenti;

rilevato che all'udienza odierna l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori, come da documentazione da ultimo depositata in atti;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore, proposto dai ricorrenti ai sensi del neo-introdotto art. 7 bis l. n. 3/2012, essendo coniugi conviventi e avendo un'origine comune il sovraindebitamento che li riguarda.

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta dei ricorrenti prevede il pagamento:

> integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 2.500,00 in favore del loro legale ed euro 3.500,00 in favore dell'OCC che li ha coadiuvati, oltre oneri fiscali e previdenziali, entro un anno dall'omologa;

> al 50% del creditore – da ritenersi privilegiato mobiliare – [REDACTED] – [REDACTED] per l'importo di euro 1.270,38, credito falcidiato derivante da cartelle esattoriali;

> al 50% del creditore – da ritenersi privilegiato mobiliare – [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di euro 259,00, credito falcidiato derivante dai tributi per Tari del 2017 e 2018;

> nella misura del 50% dei creditori chirografari, mediante 68 rate mensili da versarsi dopo il decorso di un anno dall'omologa, come segue:

- euro 9.189,92 in favore di [REDACTED] s.p.a., al netto delle somme già accantonate per euro 6.600,00 in ragione del pignoramento presso terzi iscritto al [REDACTED] di questo Tribunale;



- euro 5.816,00 in favore di [REDACTED] s.r.l., credito falcidiato relativo ad un prestito personale al netto delle somme già restituite per euro 28.088,00;
- euro 14.662,50 in favore di [REDACTED] s.p.a., credito falcidiato derivante da un prestito personale oggetto di cessione del quinto dello stipendio;
- euro 3.477,48 in favore di [REDACTED] s.c.p.a., credito falcidiato derivante da un mutuo chirografario;
- euro 487,43 in favore sempre di [REDACTED] s.c.p.a., credito falcidiato derivante da uno scoperto di conto corrente.

L'attivo messo a disposizione dai ricorrenti per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 500,00 mensili e rappresenta una quota di un quarto del reddito percepito dal Sig. [REDACTED] di euro 2.000,00 mensili circa, connotato da stabilità, essendo lo stesso dipendente pubblico a tempo indeterminato; la Sig.ra [REDACTED] risulta invece inoccupata.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Sul punto, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni *"senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere"* o abbia *"colposamente determinato il sovraindebitamento"*, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla *"generale diligenza"* del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato nell'ultimo anno), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa dei ricorrenti, i quali hanno fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dai coniugi ricorrenti, dalla figlia e dal di lei figlio



nato nel 2021, al cui sostentamento provvede il ricorrente Sig. [REDACTED] essendo la madre del bambino inoccupata e svolgendo il padre del bambino lavori saltuari. A ciò si aggiungano le spese di vitto ed alloggio sostenute dal ricorrente al fine di garantire la propria presenza in servizio a Roma.

Ancora, deve osservarsi che gli odierni creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui *"sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)"*.

La condotta dei ricorrenti supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della loro capacità reddituale non è dovuta a negligenza, bensì al recente ampliamento del nucleo familiare ed ai conseguenti maggiori oneri economici.

3. Venendo alle contestazioni sollevate dal creditore [REDACTED] deve preliminarmente osservarsi che esaminando le buste paga in atti del ricorrente, in particolare quelle di gennaio 2020 e giugno 2021, figurano delle trattenute mensili in favore di detto creditore, ragion per cui deve ritenersi erronea la sua precisazione del credito nella parte in cui lamenta il mancato pagamento di 17 rate, ricomprese nel predetto periodo temporale.

Ciò detto, le contestazioni in questione sono infondate, dovendosi osservare in relazione alla prima (i) che ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 8 della legge sul sovraindebitamento, la proposta di piano del consumatore può prevedere ora anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio in caso di impiego pubblico) o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Un'espressione limitrofa della questione è quella in cui il quinto dello stipendio sia stato attinto da un pignoramento, realizzandosi in entrambi i casi una modificazione soggettiva del destinatario finale (o assegnatario) della somma attraverso una cessione *pro solvendo* di una parte del credito (Cass. civ., n. 2745/2007; Cass. civ., n. 1611/2011), cessione preventiva che in ogni caso risulta inopponibile alla procedura da sovraindebitamento.

Nello specifico, la cessione del quinto dello stipendio opera il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria e non traslativa, secondo l'avviso proprio della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 551/2012). Finché il credito non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della



somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura di sovraindebitamento intrapresa. Se quest'ultima impatta in senso sospensivo su quelle esecutive, il medesimo effetto di blocco non può che aversi sulla quota di cessioni che non sia stata ancora riscossa anteriormente all'omologa del piano. Sotto altra angolazione, se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di condurle all'improcedibilità, a maggior ragione il medesimo effetto inibitorio non può che registrarsi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Quanto detto assicura, peraltro, il concorso tendenzialmente paritetico fra tutti i creditori.

Parimenti infondata risulta anche la seconda contestazione (ii), richiamandosi quanto già dedotto in punto di meritevolezza dei ricorrenti. Si aggiunga che non può dolersi il creditore se è proprio la legge a prevedere una seconda possibilità in favore del debitore "meritevole ma sfortunato"; né, per la pervasività e la sistematicità dei principi sottesi alla normativa sul sovraindebitamento, se ne possono compiere interpretazioni restrittive o addirittura abroganti.

Infine, l'ultima contestazione (iii), altrettanto priva di pregio, impone al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012 (c.d. cram down).

Sul punto, deve rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare dei ricorrenti ammontano ad euro 1.500,00 circa e che a queste si dovrebbero aggiungere quelle per la locazione di un alloggio, si evince che l'intero stipendio del Sig. [REDACTED] verrebbe sostanzialmente assorbito da dette voci. La liquidazione si concentrerebbe, pertanto, solamente sull'immobile di cui è comproprietario, che stimato in euro 24.000,00 potrebbe essere venduto, nella migliore delle ipotesi, al prezzo di euro 18.000,00, pari all'offerta base, in grado di coprire sostanzialmente le spese in prededuzione. Ancora, dalla liquidazione delle due autovetture e delle quote dei piccoli appezzamenti di terreno di cui sono titolari i ricorrenti, si otterrebbe un ricavato irrisorio da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Anche le contestazioni della [REDACTED] devono ritenersi prive di pregio. Invero, inattendibile risulta all'attualità il valore che emerge dalla perizia dell'istituto di credito, essendo stata compiuta più di 15 anni fa e non tenendo conto, pertanto, della crisi sistemica economica e finanziaria che ha provocato una notevole, consistente e duratura depressione del mercato immobiliare (iv).



Parimenti priva di pregio è l'ultima doglianza (v) non considerando l'istituto di credito che molto maggiori sarebbero i costi di un alloggio permanente – a maggior ragione se riguardante tutta la famiglia – presso la sede lavorativa del ricorrente Sig. [REDACTED] in luogo dei soli costi di spostamento o di soggiorno provvisorio. E' innegabile, infine, che la nascita del nipote dei ricorrenti abbia inciso su un (sotto)equilibrio economico già precario e che una quota non trascurabile delle entrate mensili sia destinata alle esigenze di vita della persona appena nata.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 2.000,00, l'impiego di euro 1.500,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 500,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano dei ricorrenti [REDACTED] depositato in data 3.9.2021;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, non aventi natura previdenziale o fiscale, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;

c) dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione incardinata presso questo Tribunale al [REDACTED] [REDACTED] con svincolo delle somme già accantonate in favore del creditore procedente di tale procedura;

d) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

e) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sia pari ad euro 1.500,00;

f) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;



g) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 3.500,00 oltre oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 14 dicembre 2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

